

## CASSAZIONE

SEZ. V PENALE

25 LUGLIO 2008 N. 31392

PRESIDENTE: ROTELLA

ESTENSORE: FUMO

**Diffamazione a mezzo Internet • Ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. • Internet • Tertium genus tra stampa e altri mezzi di pubblicità**

*La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della pagina web, il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità.*

**Art. 21 Cost. • Diritto di cronaca e di critica • Applicabilità anche ai non giornalisti**

*I diritti di cronaca e di critica discendono direttamente — e senza bisogno di mediazione alcuna — dall'art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione profes-*

*sionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis.*

**Diffamazione a mezzo internet • Diritto di cronaca e di critica • Fatto narrato consistente nella notizia dell'avvenuta presentazione di una denuncia, nel contenuto della stessa e nelle considerazioni della denunziante • Verità • Deve sussistere con riferimento ai fatti denunziati e non alla semplice esistenza della denuncia**

*Ove la notizia diffusa via internet non consista semplicemente nella comunicazione « notarile » dell'esistenza di una denuncia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denuncia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante), assume rilievo — ai fini della valutazione della sussistenza del diritto di cronaca — la rispondenza al vero dei fatti denunziati, non già la semplice rispondenza al vero della esistenza della denuncia.*

**O**sserva La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27 settembre 2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A.A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della ... spa, con riferimento alla pubblicazione sul sito www... com del contenuto di una denuncia presentata alla AG nei confronti della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento), contenente « in neretto » la frase « anche ... scarica cancerogeni nel lago », oltre al sottotitolo « *denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento* ».

\* Le decisioni in epigrafe segnano un ulteriore passo nella definizione e nella disciplina delle forme di manifestazione del pensiero a mezzo di strumenti telematici.

Nella prima di esse, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui l'illecito diffamatorio commesso a mezzo internet debba soggiacere ai medesimi principi det-

Ricorre per cassazione — ovviamente ai soli fini civili — il difensore della PC ... spa e deduce:

a) inosservanza ed erronea applicazione di legge.

Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado,

tati in materia di stampa poiché il diritto di cronaca e critica discende direttamente dall'art. 21 della Costituzione e non può considerarsi mero appannaggio di chi svolge attività di informazione in maniera professionale, ossia dei giornalisti. Anche la notizia divulgata tramite internet da un soggetto non esercente la professione giornalistica, inquadrabile per le sue caratteristiche nell'esercizio del diritto di cronaca e critica, deve essere quindi riportata ai noti parametri giurisprudenziali della verità (anche solo putativa), della continenza e dell'interesse pubblico alla divulgazione. Nell'articolo telematico in questione l'autrice aveva divulgato il contenuto della propria denuncia all'Autorità Giudiziaria nei confronti di una azienda, in merito alla presunta diffusione di sostanze inquinanti nell'ambiente: non essendo emersa con certezza la verità dei fatti divulgati, la Suprema Corte ha affermato non potersi dichiarare la liceità della condotta dell'autrice prescindendo dalla verifica circa la sussistenza dei sopra ricordati parametri. Quanto alla classificazione del giornale telematico come mezzo di manifestazione del pensiero la Suprema Corte ne ipotizza la idoneità a costituire un *tertium genus* rispetto alla stampa e agli altri mezzi di pubblicità, anche in considerazione del fatto che è possibile, attraverso gli strumenti in dotazione a qualsiasi *personal computer*, procedere alla stampa della «pagina web».

Tra i precedenti in materia, si veda Cass. 17 novembre 2000, ric. PM Genova, in questa *Rivista*, 2001, 21, che evidenziando la particolare diffusività e pervasività di internet rispetto alla carta stampata o al mezzo radio televisivo, (con ciò che ne consegue sulle modalità di propagazione del messaggio offensivo), ha affermato che il responsabile dell'illecito debba conseguentemente soggiacere a un più severo trattamento sanzionatorio; nel medesimo precedente, la Suprema Corte ha ipotizzato che nell'eventualità in cui tra i destinatari della comunicazione vi sia la persona direttamente offesa possa ritenersi integrato il reato di ingiuria, oltre che di diffamazione. Sul punto, si veda anche Tribunale Roma 4 luglio 1998, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1999, I, 402 con nota di M. LUZZA, *Legittimo eserci-*

*zio del diritto di critica nella diffamazione a mezzo Internet.*

La dottrina si è occupata estesamente dell'argomento. Tra gli altri, P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: internet*, in *Inform. e dir.*, 1997; L. SCOPINARO, *Diffamazione via Internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 4, 1405, in cui si auspica l'intervento del legislatore affinché si introduca una netta distinzione tra la diffamazione a mezzo stampa, quella a mezzo Internet e quella realizzata con altre forme di pubblicità. Di opinione contraria, DE MARTINI, *Telematica e diritti della persona*, in questa *Rivista*, 1996, 847, dove si afferma che l'utilizzo di tecnologie nuove e diverse da quelle tradizionali non comporta che la lesione dei diritti della personalità di un determinato soggetto sia sottoposta ad un trattamento normativo diverso da quello ordinario.

Tra le posizioni più nette assunte dalla giurisprudenza, nel senso della assimilazione della diffamazione commessa a mezzo internet a quella commessa a mezzo stampa, si veda Tribunale Aosta, 26 maggio 2006, in questa *Rivista*, 2006, 366, che stabilisce la equiparazione del gestore di un *blog* al direttore responsabile della testata giornalistica ai fini della responsabilità per diffamazione prevista dall'articolo 596-bis, in considerazione della corrispondenza tra i rispettivi ruoli svolti, e specialmente in relazione al controllo sui contenuti della pubblicazione ed al conseguente dovere di eliminare quelli offensivi. Tale orientamento ha tuttavia suscitato ferme critiche, motivate principalmente dai timori che esso sia suscettibile di introdurre indebite limitazioni alla libertà di espressione o altrettanto indebite deroghe al principio di tassatività che governa la responsabilità penale: I. SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*, in *Giur. merito*, 2007, 4, 1069. Sul caso v. anche S. TABARELLI DE FATIS, *La proposta di riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo Internet. Osservazioni critiche*, in *Diritto dell'Internet*, 2006, n. 2, 193 ss.; V. PEZZELLA, *Blog uguale giornale? C'è chi dice sì se chi gestisce il sito è come il direttore*, in *D&G* 2006, 31, 71.

di talché la sentenza di appello singolarmente manca del suo « oggetto ». In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell'art. 596 c.p. (*exceptio veritatis*), ovvero ex art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione degli artt. 684

La seconda delle pronunce in epigrafe riguarda l'applicabilità del regime normativo della stampa al giornale telematico: risolvendo in senso affermativo la questione, il Tribunale di Modica nella fattispecie accerta la sussistenza del reato di stampa clandestina, di cui all'articolo 16 della L. 47/48, per omessa registrazione di una testata *on-line* ex art. 5 della stessa legge. L'equiparazione della testata telematica al prodotto editoriale è desunta dalla simultanea sussistenza, nella specie, dei tre requisiti della regolare periodicità, del titolo identificativo e della diffusione presso il pubblico di informazioni legate all'attualità. Il Tribunale ritiene peraltro irrilevante che la pubblicazione in questione venisse divulgata nella apparente forma del *blog* giudicando decisiva la sussistenza dei tre requisiti sopra richiamati, e conseguentemente ne afferma la sostanziale natura di prodotto editoriale soggetto a registrazione. La motivazione si richiama espressamente all'articolo 1 della legge 62/2001, che definisce il « prodotto editoriale » come il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, e stabilisce che esso debba seguire le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (tra cui l'obbligo di registrazione ex art. 5). La sentenza in epigrafe completa il quadro normativo della fattispecie con un riferimento interpretativo al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (intitolato ai servizi della società dell'informazione e al commercio elettronico), per escludere che esso imponga la registrazione ex art. 5 legge 47/48 ai prestatori di servizi per la società dell'informazione, che sono invece tenuti all'iscrizione presso il Registro Operatori della Comunicazione unicamente nel caso in cui vogliano accedere ai benefici di cui alla legge 62 del 2001: in altri termini fermo restando il generale obbligo di registrazione per le testate giornalistiche *on-line* a prescindere dalla finalità di accedere ai benefici di legge, il prestatore di servizi per la società dell'informazione è tenuto ad iscriversi al ROC solo ove di tali benefici voglia fruire.

Tuttavia la soluzione interpretativa adottata nella intestata sentenza di merito è tutt'altro che pacifica.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente anteriore alla legge 62/2001 negava sostanzialmente, pur nella varietà dei motivi, la possibilità di estendere la disciplina prevista per la carta stampata ai periodici *on-line*. Ad esempio, la sentenza G.U.P. Tribunale Oristano 25 maggio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 657, con nota di P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, aveva escluso la possibilità di estensione in virtù del divieto di applicazione analogica e di stretta legalità in campo penale, pur qualificando la rete come organo di stampa. Peraltro, anche tale qualificazione è stata messa in dubbio, per lo più in giudizi che solo secondariamente hanno affrontato la *vexata quaestio*, senza dunque giungere ad affermazioni chiare ed esplicite a tal proposito. Si veda Cass. Civ. 23 giugno 1998, n. 6239 in questa *Rivista*, 1999, 444, che in tema di opere protette dal diritto d'autore, ha escluso che l'espressione « pubblicazione per le stampe » comprenda supporti diversi dal cartaceo, nonché l'ordinanza Trib. Roma 4 luglio 1998, in questa *Rivista*, 1998, 807, con l'esplicita esclusione del carattere di stampa dell'attività di diffusione di notizie e opinioni sul *web*; in senso contrario, si veda l'ordinanza Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997, in questa *Rivista*, 1997, 970, in cui si equipara *Internet* ad un organo di stampa, nella fattispecie assoggettando il titolare di un nome di dominio agli stessi obblighi del titolare di un organo di comunicazione. L'orientamento dominante della dottrina anteriore alla legge 62/2001 ha condiviso con la giurisprudenza prevalente il rifiuto della possibilità di estendere la disciplina della carta stampata ai giornali telematici. v. in questa *Rivista*, V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, 1998, 15, ove emerge il timore per un'eccessiva restrizione della libertà sancita dall'articolo 21 della Costituzione; V. anche P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, in questa *Rivista*, 1998, 375 sul rischio che un intervento legislativo in materia — in senso estensivo — possa generare difficoltà interpretative ulteriori rispetto all'individuazione univoca dei fenomeni del *web* soggetti a una tale re-

c.p. e 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della ... (al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denuncia, ma che, essendo proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).

golamentazione. Si vedano anche S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, in questa *Rivista*, 1998, 745; S. TABARELLI DE FATIS, *La controversa disciplina penale della diffamazione tramite Internet*, *ibid.*, 2001, 307; L. PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, *ibid.*, 1999, 283; S. PERON, *L'informazione on-line*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2001, 486; C.A. ZAINA, *Internet, paradiso di non punibilità per la diffamazione?*, nota a G.U.P., Tribunale Oristano 25 maggio 2000, in *www.penale.it*; S. PERON, *Sui giornali telematici dottrina e giudici divisi*, in *Tabloid*, 7/99, 11 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, *Diritto penale ed informatica. Le nuove fattispecie di reato a confronto con l'evoluzione tecnologica e le nuove sfide della criminalità informatica*, in questa *Rivista*, 2003, 49.

L'entrata in vigore della legge 62/2001 non ha del resto sopito il dibattito sulla materia, ma ha, al contrario, suscitato nuovi e più forti dubbi, anche a causa della rilevata ambiguità e genericità delle espressioni utilizzate dalla legge — «ogni mezzo, anche elettronico» — con conseguenti rischi di incertezza sul piano applicativo: si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in questa *Rivista*, 2001, 153, in cui si rileva che la sostanziale diversità tra carta stampata e il mezzo di informazione telematico, derivante innanzi tutto dalle rispettive caratteristiche tecniche e fisiche, rende difficilmente ipotizzabile una automatica estensione delle disposizioni redatte per la prima al secondo e si evidenzia, tra l'altro, la contraddizione insita nel testo legislativo, laddove mentre nel terzo comma dell'articolo 1 estende gli obblighi di registrazione a tutti i prodotti editoriali, nell'articolo 16, sotto il titolo «semplificazione», prevede un'esenzione dal predetto obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, che include

nella categoria interessata le agenzie di stampa. Per queste ragioni tale dottrina si è orientata verso un'interpretazione della definizione contenuta nell'articolo 1 L. 62/01 ai soli fini di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze e agevolazioni per l'editoria previste dalla stessa legge. V. anche R. SCIAUDONE, *Profili del regime giuridico applicabile alle testate telematiche*, in *Giust. Civ.* 2004, IV, 209.

Del resto sulla materia era nuovamente intervenuto il legislatore, con l'articolo 39, comma 1, L. 39 del 2002, (legge comunitaria 2001 prevista in attuazione della direttiva 2000/31/CE), precisando che «*deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001 n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta*», così che gli operatori del settore che non siano interessati alle agevolazioni di cui sopra possano considerarsi esentati dall'obbligo di registrazione e dalla conseguente sottoposizione alle norme penali sanzionatorie». Tale interpretazione ha trovato riscontro nell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, destinato alla disciplina dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, secondo cui «*la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62*» (in tal caso si tratta dell'iscrizione al ROC) e che, come si è detto, la decisione in epigrafe ha ritenuto applicabile esclusivamente all'attività di prestazione di servizi di informazione resa dalle società e da coloro che prestano servizi per le suddette società, ma non al singolo che svolga attività di informazione non in forma commerciale e quindi non in qualità di prestatore di servizi.

R.B.

In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la ...doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quanto si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le opportune informazioni prima di diffondere via internet la notizia,

b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l'osservanza del parametro della continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua denuncia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la verità del fatto grava interamente sull'imputato.

Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denuncia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronuncia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento ... perché il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.

La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della « pagina web », il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un *tertium genus* tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche — evidentemente — attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente — e senza bisogno di mediazione alcuna — dall'art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo *uti civis*. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque — nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) — può « produrre » critica e cronaca.

Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sé che la sfera di operatività della c.d. *exceptio veritatis* risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395 - RV 232877 e altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica (ASN 200512807 - RV 231696), dall'altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui all'art. 596

cp (addebito a PU per fatto attinente alle sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono — il più delle volte — gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente — appunto — alla verità del narrato e alla continenza della espressione) *condicio sine qua non* per l'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.

Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l'applicazione della disciplina *ex art.* 596 e quella *ex art.* 51 c.p., optando, alla fine — correttamente — per quest'ultima.

Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l'imputata, immettendo « in rete » le notizie di cui al capo di imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una informazione in *incertam personam*, vale a dire a beneficio di tutti coloro che — in un arco temporale più o meno ampio — si sarebbero collegati con il « sito » di ... La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato « il taglio » delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.

Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondente alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di « decenza espressiva »).

Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento delle sostanze prodotte dalla spa ...come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: *a)* la natura di tali sostanze, *b)* l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: « ...manca invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9 citato e invero... risulta che l'acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc... ».

Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione « *che in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia assunto precise informazioni... ecc.* », espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi — come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo — o neghi — come apparirebbe dalla interpretazione letterale — che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.

Né si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa « in rete » fosse la esistenza di una denuncia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunciati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente

PC, il soggetto che presentò la denuncia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denuncia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talché la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione « notarile » della esistenza di una denuncia presentata a carico di un *quivis de populo*, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denuncia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante).

Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunciati (non la rispondenza al vero della esistenza della denuncia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazione della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile.

Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate « al definitivo » Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.